

Sir Bryan Carsberg
IASC Secretary-General
166 Fleet Street
London EC4A 2DY
United Kingdom

Oggetto: commenti allo IASC Issues Paper sull'Assicurazione.

Gentile Sir Bryan,

ho il piacere di inviarle in allegato i commenti dell'ISVAP allo IASC Issues Paper sull'assicurazione.

L'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) è l'Autorità italiana competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione. Le disposizioni che ne regolamentano l'attività attribuiscono all'ISVAP, oltre poteri in materia di vigilanza prudenziale e di tutela dei consumatori, anche specifiche competenze in materia contabile. In particolare, l'articolo 6 del d.lgs. n. 173, del 26 maggio 1997, riconosce all'ISVAP poteri:

- a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo in materia di conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate;
- b) per le informazioni integrative o più dettagliate nonché per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
- c) per il piano dei conti che le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate devono adottare nella loro gestione.

L'Issues Paper dello IASC - Steering Committee sull'Assicurazione, pertanto, rappresenta per l'Istituto un documento di estrema importanza, sul quale è in corso una approfondita valutazione e un ampio confronto sia a livello nazionale sia, congiuntamente alle omologhe Autorità di vigilanza degli altri Paesi, nelle competenti sedi dell'Unione europea, dell'OCSE e della IAIS.

L'ISVAP coglie quindi con grande interesse l'invito dello IASC a fornire i propri commenti sull'Issues Paper.

Peraltro, l'ISVAP, come ha già manifestato nelle sedi competenti, concorda sugli obiettivi di migliorare la comparabilità dei bilanci (*financial statements*) degli assicuratori di diversi Paesi e, più in generale, di elevarne gli standard informativi a vantaggio di tutti gli utilizzatori. In tale ambito, l'ISVAP è consapevole che la fissazione di un singolo set di principi contabili uniformemente adottati costituisce un elemento essenziale in vista della creazione di mercati finanziari e dei capitali efficienti, a livello sia europeo che mondiale, e ritiene che tale obiettivo sia coerente con quello della stabilità del mercato.

Tuttavia, ed è questo un aspetto di fondamentale importanza per l'Autorità che ha la responsabilità della vigilanza assicurativa, il perseguimento di tale obiettivo non deve assolutamente prescindere dall'esigenza di tenere nella dovuta considerazione le specificità assicurative e la prioritaria esigenza di tutela degli assicurati.

I *financial statements*, infatti, oltre alle finalità informative per gli investitori, ricoprono il ruolo di principale base documentale per la misurazione delle attività, passività ed andamento dell'impresa, ai fini giuridici, fiscali e di vigilanza.

Le caratteristiche tecniche dell'attività assicurativa (p. es. inversione del ciclo finanziario, incertezza nella determinazione degli oneri e operatività di lungo periodo), unite alla necessità di tutelare il rapporto fiduciario fra impresa e assicurato rendono necessaria l'applicazione di un modello contabile e criteri di valutazione particolari, che permettano il mantenimento di condizioni di solvibilità dell'impresa nel tempo.

E' coerentemente all'esigenza di contemperare i sopraindicati obiettivi che l'ISVAP ha sviluppato i commenti all'Issues Paper. Le osservazioni, elaborate sulla scorta dell'esperienza maturata nell'attività di vigilanza e di regolamentazione ed *enforcement* contabile, potranno essere sviluppate nel processo di formazione del progetto di standard contabile, alla luce di una maggiore definitività e dettaglio dei suoi profili.

Nell'Allegato I sono focalizzate alcune delle questioni di fondo. Nell'Allegato II sono illustrate le osservazioni specifiche ad alcuni Issues e Sub-issues.

Nel ribadire l'interesse dell'ISVAP a contribuire alle future riflessioni sul progetto di Principio contabile IASC in materia assicurativa, resto naturalmente a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento dovesse ritenersi necessaria.

Distinti saluti

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)

ALLEGATO I

COMMENTI GENERALI DELL'ISVAP SU ALCUNI ASPETTI DELLO IASC "ISSUES PAPER" SULLO STANDARD CONTABILE ASSICURATIVO

1. Finalità

Con riferimento alle finalità informative del bilancio, si condivide l'impostazione dello Steering Committee (SC) secondo cui devono essere di carattere generale e riferirsi a investitori, assicurati, creditori, Autorità di controllo e a

chiunque abbia interesse a conoscere la situazione finanziaria e l'andamento economico dell'impresa.

Tuttavia bisogna porre in risalto che i tentativi di conclusione tratti dallo SC sembrano privilegiare l'informativa al mercato degli investitori rispetto a quella necessaria per gli altri *users*. In relazione a diversi aspetti, lo SC non sempre tiene nella dovuta considerazione le caratteristiche intrinseche di incertezza dell'operazione assicurativa e dell'inversione del suo ciclo finanziario, che implicano la necessità di un approccio prudenziale diverso da quello applicabile alle altre imprese. In tal senso, l'esigenza di dare informativa al mercato deve conciliarsi con altri interessi generali collegati alla sopravvivenza dell'impresa e tutelati dal controllo pubblico.

2. Contratti assicurativi e imprese di assicurazione

In relazione alla questione di fondo dello standard contabile, si ritiene che l'adozione di un approccio contabile di tipo istituzionale, incentrato sull'impresa e di assicurazione e non sui contratti, risponde meglio alla finalità di rappresentare l'operazione assicurativa, in quanto permette di considerare l'intero processo assicurativo – assunzione del rischio, compensazione dei rischi nello spazio e nel tempo, gestione delle risorse acquisite dagli assicurati, liquidazione e pagamento degli impegni – in modo coerente e rispondente alle specificità di questa operazione.

Peraltro, anche operazioni apparentemente estranee al processo (come quelle connesse all'investimento dei fondi propri) dovrebbero tenere conto, viste le peculiarità dell'operazione assicurativa, del quadro gestionale in cui sono sviluppate.

Tale impostazione è coerente con il quadro regolamentare in cui, almeno nei Paesi UE, è inserito l'esercizio dell'attività assicurativa: l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel rispetto di una specifica disciplina, che prevede, tra l'altro, l'esclusività dell'oggetto sociale. L'impresa di assicurazione in quanto tale rappresenta, quindi, l'entità esclusiva a cui ricondurre l'operazione assicurativa.

Ciò non esclude, tuttavia, che gli standard previsti per l'impresa assicurativa seguano linee basilari comuni a quelle previste in via generale e che, laddove non necessario, non si discostino da questi ultimi.

3. Modello contabile di riferimento

Come noto, elementi tipici dell'attività assicurativa sono:

- a. l'inversione del ciclo finanziario: gli incassi per premi – certi – precedono temporalmente gli esborsi derivanti dalle obbligazioni contrattuali – incerti – nell'*an e/o* nel *quantum* e nel quando;
- b. la conseguente necessità di gestire l'incertezza nella determinazione dei ricavi (all'atto della emissione del contratto) e degli oneri per le prestazioni assicurative (dopo l'emissione del contratto e anche dopo il suo termine);
- c. l'operatività di lungo periodo che incide sia sulla determinazione della tariffa (effettuata sull'osservazione statistica pluriennale) sia sulla quantificazione degli impegni tecnici (che implica il più delle volte una prospettiva di lungo termine).

Tali caratteristiche impongono l'applicazione di criteri di valutazione particolarmente prudenziali, che permettano il mantenimento di condizioni di solvibilità nel tempo e consentano una rappresentazione dei risultati coerente con la prospettiva di lungo periodo. Si rende necessaria l'adozione di modelli contabili *ad hoc* che eliminino le distorsioni provocate dal disallineamento finanziario delle prestazioni tenendo conto, al contempo, della incertezza tipica della valutazione delle attività e passività assicurative.

Alla luce di tali esigenze si è formato il modello in uso in Europa, che si può ricondurre, secondo le categorie presentate dallo IASC, al *Deferral and Matching*. Tale sistema, secondo il quale l'obiettivo della contabilizzazione dei contratti assicurativi è quello di correlare, secondo un principio di competenza economica, i costi con i ricavi, appare del tutto coerente con la rappresentazione dell'operazione assicurativa.

A titolo di esempio, tra le conseguenze principali dell'applicazione di questo modello, si evidenziano le seguenti:

- una quota dei premi è rinviata all'esercizio successivo e riconosciuta come ricavo nel periodo contrattuale di competenza (riserva per frazioni di premi). Coerentemente con le caratteristiche dell'attività assicurativa ed in particolare con la natura di contratto di servizio, il rinvio di una parte del premio diventa essenziale ai fini del rispetto del principio della competenza e impedisce che si rilevino utili in relazione a quote di premi sui quali risulta ancora vigente la copertura assicurativa e quindi l'obbligazione a carico dell'assicuratore. Il rispetto del principio della prudenza, in ogni caso, è garantito dalla previsione di accantonamenti integrativi finalizzati a tenere conto dell'andamento sfavorevole della sinistralità (riserva per rischi in corso – *premium deficiency*).
- sono previste le riserve catastrofali e di perequazione, che rispondono ad esigenze di carattere tecnico, in quanto finalizzate al mantenimento della stabilità dei risultati tecnici e della diversificazione del portafoglio nel tempo, coerentemente con la prospettiva di lungo termine insita nel procedimento di tariffazione di certe categorie di rischi.
Le riserve catastrofali garantiscono la compensazione dei risultati nel tempo attraverso la previsione di uno specifico accantonamento destinato a fronteggiare gli impegni derivanti dal verificarsi di eventi a bassa frequenza ma elevato impatto economico.
L'iscrizione di accantonamenti con finalità perequative risulta particolarmente avvertita per portafogli in cui è statisticamente provata una forte volatilità dei risultati tecnici nel tempo, ad esempio per quei rischi che risentono della ciclicità del sistema economico, quali i rischi del ramo credito.

Il modello contabile *Asset and Liability Measurement* proposto dallo SC non sembra rispondere altrettanto bene alle esigenze rappresentative del settore assicurativo. Adottando tale approccio, infatti, appare più difficile fornire una rappresentazione finanziaria ed economica coerente con la prospettiva di lungo periodo dell'attività se si dà adeguata considerazione alle esigenze prudenziali che devono necessariamente presiedere le valutazioni delle attività e passività assicurative.

Nella prospettiva di una adeguata informativa agli utilizzatori del bilancio, inoltre, si ritiene che l'approccio ALM non rifletta meglio la situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione se si considerano gli effetti distorsivi collegati all'elevata variabilità dei risultati economici che deriverebbe dalla sua applicazione.

Peraltro, l'approfondimento dei dettagli applicativi dei due modelli, in termini sia di riconoscimento sia di misurazione (soprattutto delle passività), potrebbe evidenziare elementi in relazione ai quali le conseguenze delle diverse impostazioni sulla rappresentazione contabile potrebbero non essere inconciliabili.

4. Uso del fair value nella valutazione della attività e passività assicurative

Lo SC riconosce che *"... at this time, it is often difficult to estimate the fair value of assets and liabilities created by insurance contracts on a reliable, objective and verifiable basis. Therefore, the Steering Committee intends to develop further guidelines to address estimation..."*.

Seppure in prospettiva, tuttavia, lo SC propone l'adozione del *fair value*, quale criterio di valutazione delle attività e passività derivanti dal contratto assicurativo e lo definisce come *"...the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"*.

L'approccio metodologico utilizzato desta perplessità: infatti, si propone l'estensione al settore assicurativo di modelli valutativi in corso di revisione e attualmente applicati in modo parziale e non senza difficoltà a settori economici che, almeno dal punto di vista contabile, presentano meno specificità di quello assicurativo.

In ogni caso, si evidenziano di seguito alcune osservazioni generali al criterio del *fair value*, formulate sulla base degli elementi forniti nell'Issues paper.

Con riferimento alle attività deve essere tenuto nella dovuta considerazione che il processo assicurativo, compresa la fase dell'investimento delle risorse destinate alla copertura degli impegni assunti, deve essere rappresentato in maniera unitaria e coerente, tenendo conto della specifica destinazione cui sono preposti gli attivi. A ciò dovrebbe conseguire l'applicazione di modalità valutative calibrate, eventualmente differenti da quelle adottate per le imprese in generale.

Occorre ricordare, inoltre, che sia lo IAS 39 sia la recente proposta modificata della IV direttiva Cee, escludono l'utilizzo del *fair value* per gli attivi destinati ad essere mantenuti fino alla scadenza e per quelli in relazione ai quali il *fair value* non può essere determinato con affidabilità. Si riconoscono ancora, in altre parole, i limiti applicativi di una *full fair valuation*, limiti peraltro ancora più evidenti nel caso di attivi come i prestiti e gli immobili, presenti in maniera significativa nei bilanci delle imprese di assicurazione. Peraltro, nell'ipotesi di passività valutate al *fair value*, ciò comporterebbe un disallineamento incompatibile con l'obiettivo di coerenza nella valutazione di attività e passività.

In ogni caso, si ritiene che le scelte sui criteri di valutazione degli attivi debbano discendere da quelle operate in relazione alle passività e, in particolare, alle riserve tecniche.

Con riferimento alla valutazione delle passività, non sembra che l'applicazione del *fair value*, così come definito dallo SC, consenta di determinare in modo

corretto gli impegni dell'impresa nei confronti degli assicurati. La finalità della valutazione delle passività assicurative si riconduce alla quantificazione delle prestazioni future a carico dell'assicuratore (e.g. riserva premi, riserva matematica) nonché dell'ammontare dei debiti originati dagli eventi passati fino alla loro completa estinzione (e.g. riserva sinistri). Non è appropriato, quindi, fare riferimento ad un "valore di scambio" per la loro valutazione.

Nell'ottica della determinazione dell'impegno da soddisfare, si ritiene che la migliore stima delle passività originate dal contratto assicurativo non possa che essere fornita dal *management* e dagli attuari della compagnia, che sono in possesso degli elementi necessari per la stima, anche se si riconosce la necessità di linee guida che permettano di limitare la discrezionalità insita nelle valutazioni, favorendo così la comparabilità dei bilanci.

Inoltre, considerato che lo scambio di passività assicurative avviene soltanto in casi sporadici e sulla base di informazioni non accessibili a tutti gli operatori, si può affermare che non esiste un mercato e, di conseguenza, un valore di scambio oggettivo a cui possa farsi riferimento. Sulla base delle medesime considerazioni, non si comprende ad esempio come "l'aggiustamento per il rischio" cui fa riferimento lo SC possa essere determinato seguendo le indicazioni fornite dal mercato, alla stessa stregua del valore di una azione quotata.

L'assenza di un mercato di riferimento, peraltro, mette in crisi la significatività del *fair value* quale migliore espressione del valore del "costo (ricavo) opportunità" associato alle attività (passività) di un'impresa. Riesce infatti logicamente difficile riferirsi al concetto di "costo opportunità" in assenza delle condizioni che permettono una agevole liquidabilità delle posizioni.

Inoltre, si nota che il FASB definisce il *fair value* come "*an estimate of the price an entity would have realised if it had sold an asset or paid if it had been relieved of a liability on the reporting date in an arm's-length exchange motivated by normal business considerations. That is, it is an estimate of an exit price determined by market interactions*".

Sulla base delle considerazioni suesposte risulta evidente che le condizioni richiamate dal FASB per ottenere un'appropriata stima del *fair value* non sono riscontrabili nelle passività assicurative. Infatti, si ribadisce, queste sono normalmente mantenute dall'impresa fino alla loro completa estinzione e non sono scambiate in un mercato liquido e attivo.

In ogni caso, al di là dei commenti di carattere generale, si sottolinea che un giudizio più circostanziato sull'appropriatezza del *fair value* per la valutazione delle passività assicurative sarà possibile quanto lo SC avrà esposto le modalità applicative di questo principio.

5. Informativa di bilancio

Con riferimento alla *disclosure*, si condivide la necessità posta in evidenza dallo SC di definire la stessa in modo dettagliato e completo, data l'importanza che essa riveste al fine di favorire l'effettiva comparabilità tra i *financial statements* delle imprese di assicurazione di diversi Paesi.

Tuttavia, in questa fase del progetto, non si esprimono commenti specifici sui singoli Issue e Sub-issue, in quanto, come posto in evidenza anche dallo SC, l'informativa da produrre rappresenta la diretta conseguenza dei criteri adottati nella valutazione delle poste caratteristiche dell'impresa assicurativa.

ALLEGATO II

COMMENTI DI DETTAGLIO DELL'ISVAP SULLO IASC ISSUES PAPER

Basic issue 1: Should the project cover all aspects of accounting by insurers (insurance enterprises) or should it focus mainly on insurance contracts of all enterprises?

Come anticipato nell'Allegato I, si ritiene che l'adozione di un approccio contabile di tipo istituzionale, incentrato sull'impresa di assicurazione e non sui contratti, risponda meglio alla finalità di rappresentare l'operazione assicurativa, in quanto permette di considerare l'intero processo assicurativo in modo coerente.

Ciò è particolarmente rilevante, ad esempio, nei casi di contratti vita con partecipazioni agli utili, in cui la valutazione delle riserve tecniche è influenzata dai criteri di contabilizzazione adottati per gli attivi secondo le condizioni previste dai contratti (si veda il Basic issue 9).

Peraltro, un approccio orientato al contratto assicurativo, con la conseguente applicazione all'impresa assicurativa di un set di standard, sarebbe percorribile se all'interno dei vari standard si tenessero nella dovuta considerazione le richiamate specificità e la connessione dei diversi elementi riconducibili allo svolgimento del processo assicurativo.

Sub-issue 1A: Should the project cover all aspects of accounting by insurers or should it focus mainly on insurance contracts of all enterprises?

Il progetto dovrebbe coprire tutti gli aspetti della contabilità degli assicuratori in quanto l'operazione assicurativa è posta in essere dall'impresa di assicurazione e le sue peculiarità richiedono un approccio specifico.

Se in altre giurisdizioni contratti simili a quello assicurativo sono emessi da altre imprese dovrebbero essere applicate regole simili a quelle previste per l'impresa assicurativa.

Pur seguendo tale approccio, è chiaro che per gli aspetti che non richiedono un trattamento specifico (che dovrebbero essere marginali) le regole non dovrebbero differenziarsi da quelle generali.

Sub-issue 1B: How should insurance contracts be defined?

Si ritiene che il contratto di assicurazione possa essere definito come un contratto venduto da una compagnia di assicurazione autorizzata (si vedano i commenti al Basic issue 1).

In ogni caso, potrebbe essere utile fornire una definizione di operazione assicurativa (la definizione di contratto di assicurazione dovrebbe coinvolgere aspetti giuridici che forse esulano dalle finalità di questo progetto).

In questa ultima ipotesi, risulta determinante riferirsi ad una definizione che rispetti in maniera completa i suoi profili economici.

E' quindi di importanza fondamentale sottolineare che esso non può essere definito, così come altri strumenti finanziari, facendo riferimento esclusivamente allo scambio di prestazioni finanziarie, in quanto sono presenti elementi tipici del contratto di servizio.

Attraverso il contratto assicurativo, infatti, è venduto il servizio di "protezione dai rischi": ad una prestazione finanziaria certa e quantificata (premio) se ne contrappone una di tipo assicurativo, individuabile nella "copertura dei rischi assicurati", che può eventualmente concretizzarsi in una prestazione di natura finanziaria. Nel caso in cui, a fronte del premio incassato, non si verifichi l'evento assicurato, non vi è alcuna prestazione finanziaria da parte dell'assicuratore, che ha comunque fornito, per il periodo contrattualmente stabilito, la prestazione assicurativa, ovvero la copertura dall'evento futuro e incerto. La fornitura del servizio "sicurezza", anche in assenza di una controprestazione di natura finanziaria, determina per l'impresa l'attivazione del processo assicurativo con il sostenimento dei relativi oneri.

Più in particolare, si ritiene che la definizione fornita dallo SC *"a contract under which one party (the insurer) accepts an insurance risk by agreeing with another party (the policyholder) to make payment if a specified uncertain future event occurs"* possa essere integrata sulla base dei seguenti elementi:

- sarebbe utile, innanzitutto l'inserimento di un riferimento all'"interesse assicurabile", ossia alla presenza di una relazione che lega l'assicurato al rischio. Tale elemento qualifica la causa, ossia la funzione economica, del contratto assicurativo e mette in luce i suoi profili di contratto di servizio;
- tenuto conto che la definizione dovrebbe focalizzare gli aspetti economici dell'operazione assicurativa, sarebbe utile fare riferimento al procedimento di intermediazione tecnica effettuato mediante il trasferimento del rischio dal singolo assicurato ad un pool di rischi omogenei (*pooling of risks*). Tale procedimento è alla base della determinazione del premio e degli impegni derivanti dal contratto assicurativo e costituisce elemento di differenziazione del contratto assicurativo rispetto ad altri contratti con finalità analoghe (e.g. rilascio di garanzie bancarie).

Sub-issue 1D: Should an enterprise assess whether a contract creates insurance risk only at inception of the contract or throughout the life of the contract?

Il rischio assicurativo è presente durante tutta la vita del contratto.

Sub-issue 1E: Should an enterprise account separately for the components of insurance contracts that bundle together an insurance element and other elements such as an investment element or an embedded derivative?

Nella maggior parte dei casi, l'*unbundling* non è praticabile. Bisogna considerare che i prodotti vita contengono tipicamente una più o meno forte componente finanziaria. Se

tale componente contribuisce a determinare prestazioni assicurative (collegate cioè all'incertezza dell'evento), essa non deve essere scorporata.

Si può procedere allo scorporo quando, tenendo conto della sostanza economico-tecnica, nel contratto sono inclusi due subcontratti tecnicamente distinti, uno assicurativo e uno finanziario – ad esempio: contratto unit linked con pagamento alla scadenza o alla morte del valore delle quote, con il pagamento, in caso di morte, di un capitale fisso aggiunto: in tal caso si tratterebbe di un contratto di sottoscrizione di un fondo comune (finanziario) e di una polizza temporanea caso morte.

Le condizioni poste dallo SC per procedere allo scorporo dovrebbero essere meglio esplicitate in questo senso.

Sub-issue 1G: Should financial guarantees be treated as insurance contracts or as (other) financial instruments?

Si concorda con lo SC. Le garanzie finanziarie di cui alla lettera a), infatti, non hanno i profili dell'operazione assicurativa evidenziati nel commento al Sub-issue 1B.

Sub-issue 1H: Should product warranties be included in the scope of the project?

Si concorda con lo SC.

Sub-issue 1I: Should the project deal with accounting by insured enterprises?

Il progetto contabile dovrebbe trattare solo le imprese di assicurazione. Per le imprese assicurate, infatti, l'assicurazione è una protezione contro i rischi e non il loro *business*.

Sub-issue 1J: Should the project deal with employee benefit plans?

Si concorda con lo SC.

Sub-issue 1K: Is the distinction between general insurance and life insurance important? if so, how should the distinction be made?

Nella prospettiva di mettere in evidenza le differenze di carattere economico-tecnico tra i rami danni e vita, che sono essenziali, si ritiene che l'approccio proposto dallo SC sia troppo semplicistica poiché non consente di individuare le reali differenze tra le due attività assicurative quali l'andamento del rischio nel tempo e la ripetibilità della prestazione.

Sub-issue 1M: Should different accounting requirements be set for different types of insurer or for insurers with different legal forms?

In generale, si concorda con lo SC.

Sub-issue 1N: Should specific guidance be given on self-insurance?

Si concorda con lo SC.

Basic issue 2: Should the project deal with financial instruments (other than insurance contracts) held by insurers?

Si ritiene che la contabilizzazione di tutto il processo assicurativo, compresa la fase dell'investimento, debba essere impostata in maniera unitaria e coerente. Peraltro, anche operazioni apparentemente estranee al processo, come quelle dell'investimento dei fondi non destinati alla copertura di specifici impegni di natura assicurativa, devono tenere conto del quadro gestionale in cui sono sviluppate.

Tuttavia, ciò non esclude che operazioni marginali estranee al processo debbano seguire gli standard previsti per le imprese in generale.

In ogni caso, occorre tenere presente che, alla luce delle preoccupazioni emerse in diversi consessi internazionali con riguardo all'applicazione dello IAS 39, la *full fair valuation* delle attività non si presenta ad oggi un obiettivo facilmente raggiungibile.

Basic issue 3: Should IASC issue provisional guidance on certain aspects of insurance accounting or disclosure?

Tenuto conto del lungo periodo necessario per adattarsi al nuovo sistema, saranno necessarie linee guida provvisorie se lo IASC muoverà verso il *fair value*, al fine di ottenere un'informazione facilmente comprensibile, significativa, affidabile e confrontabile.

Basic issue 4: What should be the overall objectives of a recognition and measurement system for insurance contracts?

Sub-issue 4A: Should the project focus on general purpose financial statements?

Si vedano i Commenti Generali.

Sub-issue 4B: Should IASC use the IASC Framework as a basis for developing an international accounting standard on insurance?

Si concorda con la posizione dello SC secondo cui è auspicabile che la contabilizzazione dell'operazione assicurativa sia coerente con lo IASC *framework*. Comunque, il riferimento ad un *framework* non deve in alcun modo precludere la possibilità di tenere conto delle specificità dell'attività assicurativa: ad esempio, non devono essere escluse dal novero delle attività e passività alcune poste tecniche tipiche del processo assicurativo solo perché non rientranti nella definizione fornita dallo IASC.

Sub-issue 4C: What should be the overall objectives of recognition and measurement in accounting for insurance contracts?

Si vedano i Commenti Generali.

Basic issue 5: To what extent should the measurement of an insurer's assets affect the measurement of its liabilities?

Si concorda sul fatto che l'omogeneità del criterio valutativo adottato per attività e passività sia un principio da rispettare. Tuttavia non si può assumere che, in linea di

principio, la valutazione delle passività sia indipendente dalla valutazione degli attivi. L'assicuratore farà fronte ai suoi impegni con le attività. Tenendo conto dello stretto collegamento tra attività e passività nella gestione assicurativa riteniamo, quindi, che le assunzioni adottate nella valutazione delle attività debbano essere tenute presenti nella valutazione delle passività. La disciplina comunitaria sul tasso massimo utilizzabile per la valutazione delle riserve ne è un esempio (art. 18 della dir. 92/96/EEC).

Basic issue 6: What assumptions and conventions should be used in measuring insurance liabilities?

Sub-issue 6A: Should the unit of account be individual contracts or groups of similar contracts?

La necessità di determinare con prudenza l'ammontare degli impegni implica che l'oggetto della valutazione debba in linea di principio essere il singolo contratto (l'impostazione analitica è adottata nella disciplina comunitaria).

Possono essere ammesse impostazioni sintetiche laddove è ragionevolmente prevedibile che non conducano a differenti valutazioni. Tali valutazioni, peraltro, possono in qualche caso costituire un supporto indispensabile per le valutazioni. Va in ogni caso osservato che l'impostazione analitica non deve impedire che il portafoglio nel suo insieme sia preso in considerazione, laddove è necessario valutare la sua numerosità e composizione (valutazione della riserve per sinistri in corso – *premium deficiency* - o valutazione dell'aggiustamento per il rischio).

Sub-issue 6B: Should there be an implicit or an explicit approach to assumptions?

Si concorda con lo SC.

Sub-issue 6C: Should assumptions reflect current information at the date of the financial statements or long-term expectations?

Considerate le richiamate peculiarità dell'attività assicurativa, si ritiene che le ipotesi debbano riflettere aspettative di lungo periodo, ovviamente basate su tutte le informazioni disponibili, presenti e passate, rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

Sub-issue 6D: Should measurement reflect the market's expectations or the insurer's expectations?

Si ritiene che la valutazione debba riflettere le aspettative dell'assicuratore, ovviamente basate sulle informazioni disponibili sia sul mercato sia all'interno della compagnia.

Il concetto di aggiustamento per il rischio richiesto dal mercato sembra un concetto solamente teorico e di difficile definizione nelle sue linee applicative. E' necessaria una chiara definizione di "*market expectations*". Ci si chiede, inoltre, quale debba essere il comportamento dell'assicuratore in assenza di "*market expectations*" direttamente osservabili.

Sub-issue 6E: Should assumptions reflect all future events that will affect the amount and timing of cash flows?

Concordemente alle direttive UE e alle opinioni dello SC, si ritiene che la valutazione delle passività dovrebbe *“reflect the entire cost of the claim”* (costo ultimo), quindi le riserve tecniche dovrebbero essere sufficienti per permettere alle compagnie di assicurazione di far fronte a qualsiasi passività derivante dal contratto che possa essere ragionevolmente prevista.

Sub-issue 6F: Should the measurement of assets and liabilities arising from insurance contracts reflect risk and uncertainty?

La valutazione delle passività assicurative dovrebbe tenere conto dei rischi e delle incertezze che derivano dalle ipotesi formulate.

Nondimeno, si ribadisce che l'aggiustamento per il rischio richiesto dal mercato è un concetto teorico di difficile definizione nelle sue linee applicative.

Infatti *“arm's length transactions between knowledgeable, willing parties”* non esistono per le passività assicurative. E' anche irrealistico fare riferimento al mercato riassicurativo per valutare le passività assicurative.

In ogni caso tale valutazione dovrebbe essere ricondotta al principio della *“valutazione prudente”*, così come definita nelle terze direttive, e cioè *“...una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati”*. Tale valutazione deve essere lasciata agli amministratori ed agli attuari della compagnia, i quali sono in possesso dei necessari elementi valutativi.

Come riconosciuto dallo SC, la determinazione dell'aggiustamento per il rischio è inevitabilmente soggettiva; di conseguenza, sono necessarie linee guida su questo aspetto.

Sub-issue 6G: When and how should an insurer account for changes in assumptions about future cash flows and actual experience that differs from assumptions?

Si concorda con lo SC.

Basic issue 7: What assumptions and conventions should be used in accounting for general insurance contracts

Sub-issue 7A: Should alternatives to the annual basis of accounting be prohibited, permitted or required?

Si concorda con lo SC.

Sub-issue 7B: Should an insurer recognise a liability for claims payable?

Si concorda con lo SC.

Sub-issue 7C: Should an insurer recognise a liability for unexpired risk?

Non si concorda con la raccomandazione dello SC di ammettere una passività per i rischi in corso (si vedano i Commenti Generali). Si ritiene che l'attuale disciplina europea sulla riserva per frazioni di premi e sulla riserva per rischi in corso (*premium deficiency*) sia da mantenere, in quanto, pur in un approccio prospettivo, garantisce un adeguato livello di prudenzialità.

Sub-issue 7D: Should acquisition costs be deferred and recognised as an asset?

Non si concorda con la posizione di netto rifiuto dello SC circa la possibilità di ammortizzare le provvigioni di acquisizione. Si ritiene, infatti, che debba essere cercata una soluzione alternativa che preveda la possibilità di iscrivere, tra gli attivi, le provvigioni di acquisizione da ammortizzare, anche se non rientranti nella definizione di attività fornita dallo IASC. Tale possibilità consentirebbe, in particolare alle società di nuova costituzione o in fase di commercializzazione di nuovi prodotti di inserire tra le attività parte dei costi che, finalizzati all'acquisizione del relativo portafoglio, ne incrementano il valore.

Al proposito, si osserva che tale modalità di rilevazione è coerente con l'impostazione contabile attualmente in uso in Italia, che correla i costi ai relativi ricavi, e non dà luogo al *double counting*, cui fa riferimento lo SC, in quanto è prevista la deducibilità dai premi lordi contabilizzati, ai fini della determinazione della riserva per frazioni di premio, della sola parte dei costi di acquisizione spesa nell'esercizio.

Sub-issue 7E: If acquisition costs are deferred and recognised as an asset, how should they be measured?

Nel nostro sistema le provvigioni di acquisizione da ammortizzare possono essere iscritte tra gli attivi immateriali e comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.

Sub-issue 7F: How should an insurer account for recoveries related to claims?

Non concordiamo affatto con la compensazione di eventuali recuperi da altri soggetti con le passività verso gli assicurati, poiché è un principio contabile di base non compensare debiti e crediti di soggetti diversi.

Sub-issue 7H: Should provisions for catastrophes or equalisation be required, permitted or prohibited?

Non si concorda sul fatto che tali accantonamenti non costituiscano passività. Se sussistono condizioni tecniche precise, esse conducono alla rappresentazione degli impegni dell'impresa di assicurazione e, quindi, rappresentano delle passività (si vedano i Commenti Generali).

Sub-issue 7I: Should general insurance liabilities be measured using present value (discounting) techniques?

Si ritiene che l'adozione di tecniche di sconto nella determinazione della riserva sinistri comporti un abbassamento del livello delle garanzie non accettabile, se non in presenza di rigorose condizioni. Lo sconto, infatti, è un'operazione appropriata in presenza di flussi certi nella loro collocazione temporale e nel loro ammontare, caratteristiche che mancano nel caso della riserva sinistri. Dal punto di vista pratico, inoltre, agli elementi di soggettività già presenti nella stima dei flussi passivi futuri si aggiungerebbero quelli derivanti dalla difficoltà di previsione dei tempi di pagamento e del tasso di interesse da utilizzare.

Inoltre, tenendo conto della rilevanza di una prudente valutazione della riserva sinistri ai fini della stabilità dell'impresa occorre mettere in evidenza che:

- lo sconto delle riserve premia le imprese meno efficienti in termini di velocità di pagamento dei sinistri;
- l'attualizzazione può ritardare l'azione della vigilanza poiché, a parità di mezzi propri e in caso di gestione economicamente insufficiente delle imprese, i deficit di margine emergono con ritardo (che risulta maggiore quanto più l'impresa è lenta nel pagare i sinistri);
- l'assicuratore che sconta le riserve iscrive in bilancio riserve sinistri di ammontare inferiore al valore a costo ultimo e ciò può generare una disparità di trattamento in materia di garanzie per gli assicurati e i danneggiati in caso di liquidazione coatta amministrativa, rispetto a quelli di un'impresa che opera a costo ultimo.

Sul tema delle riserve tecniche dei rami danni è in corso uno studio in seno alla Conferenza delle Autorità di vigilanza assicurativa dell'UE condotto da un gruppo di lavoro sotto la presidenza italiana. Il rapporto di questo gruppo fornirà elementi di valutazione utili sulla pratica dello sconto della riserva sinistri.

Sub-issue 7J: If present value techniques are used, what discount rate is appropriate?

Sono assolutamente necessarie linee guida sulla scelta del tasso di sconto.

Basic issue 8: What assumptions and conventions should be used in accounting for life insurance contracts?

Sub-issue 8A: Are the conclusions reached in previous issues applicable to life insurance?

In linea generale, valgono anche per le assicurazioni vita le stesse perplessità ed obiezioni di fondo espresse, nei punti precedenti, con riferimento ai rami danni. Inoltre, ai fini della formulazioni di commenti più precisi, appare imprescindibile l'individuazione di un criterio di distinzione fra attività vita e danni che non dia luogo ad alcuna incertezza e che tenga debitamente conto delle differenze esistenti (si vedano i commenti al Sub-issue 1K).

Sub-issue 8C: Should the various assets and liabilities created by a life insurance contract be combined into a single recognition and measurement scheme?

Si concorda che i diritti e gli obblighi dell'assicuratore derivanti dal contratto creano un'unica passività netta.

Tuttavia non si condivide l'impostazione dello SC che propone un modello di contabilizzazione per gruppi di contratti. In particolare, con riguardo alla determinazione delle riserve tecniche, tale soluzione non risulta in linea con la direttiva 92/96/CEE la quale richiede, in linea di principio, il calcolo analitico delle riserve tenendo altresì conto delle variazioni sfavorevoli del rischio nonché degli impegni contrattualmente assunti.

Sub-issue 8D: Should IASC prescribe a single accounting model for life insurance activities?

Concordiamo con la conclusione dello SC secondo cui le passività dovrebbero essere valutate con il metodo prospettivo e che il loro ammontare non deve essere inferiore a quello che risulta dall'approccio retrospettivo. Così pure si ritiene che tutti gli assicuratori debbano utilizzare lo stesso criterio di contabilizzazione delle attività e delle passività.

Basic issue 9: Are there any specific accounting issues for participating (with-profits) contracts?

Preliminarmente è opportuno ricordare che il portafoglio vita italiano, nonostante il recente sviluppo delle polizze index-linked e unit-linked, è ancora oggi rappresentato per il 53% da polizze rivalutabili. Tali polizze prevedono l'accrescimento annuo delle prestazioni assicurate in base al rendimento di speciali gestioni separate, alimentate con gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei contratti medesimi. Il rendimento conseguito annualmente dalle gestioni separate, in gran parte retrocesso agli assicurati e consolidato, viene calcolato, come previsto dalle condizioni di polizza, in base ai redditi netti realizzati.

Ne consegue che eventuali modifiche ai principi contabili secondo le ipotesi formulate dallo SC sembrerebbero incompatibili con tali tipologie contrattuali.

Sub-issue 9A: Should unallocated divisible surplus be recognised as a liability or as equity?

Ai sensi dei termini del contratto delle sopramenzionate polizze in vigore in Italia i profitti devono essere inclusi nella riserva matematica del contratto.

Sub-issue 9B: Does a mutual insurer have equity?

Prima di tutto bisogna dire che nel mercato nazionale opera una sola mutua di assicurazione; si ritiene, comunque, che tali società debbano disporre di dotazioni patrimoniali (fondo di garanzia) adeguate ed in linea con quelle richieste per le società per azioni al fine di fronteggiare le esigenze di solvibilità previste dalla legge.

Sub-issue 9C: Should insurers recognise allocations to participating policyholders as an expense or as an appropriation of equity?

Si condivide l'assunto dello SC secondo cui gli utili distribuiti agli assicurati rappresentano un costo per l'impresa.

Sub-issue 9D: Are any specific disclosures needed about participating (with-profits) contracts?

Si condivide l'affermazione dello SC secondo cui appare necessario garantire all'assicurato la massima trasparenza ed informazione circa le modalità di distribuzione degli utili.

In Italia le gestioni separate, di cui si è detto in precedenza, sono annualmente sottoposte a certificazione da parte di una società di revisione che attesta la corretta determinazione dei redditi conseguiti. Le società sono tenute a comunicare annualmente ai sottoscrittori di tali contratti oltre che a quelli di polizze unit-linked e index-linked l'ammontare della nuova prestazione assicurata.

Basic issue 10: Are there any specific accounting issues for reinsurance contracts?

Sub-issue 10A: Is the distinction between direct insurance and reinsurance important enough to warrant different accounting treatments?

Si concorda con le conclusioni dello SC.

Sub-issue 10B: Should a ceding insurer recognise gains or losses when it enters into a reinsurance transaction?

Il riconoscimento di guadagni o perdite all'inizio di una transazione riassicurativa non è coerente con l'approccio contabile scelto (si vedano i Commenti Generali sul *Deferral and Matching*); inoltre, nella maggior parte dei casi (ad esempio trattati di riassicurazione non proporzionali), una stima affidabile è del tutto irrealistica.

Sub-issue 10C: Should a ceding insurer recognise separate assets and liabilities arising from reinsurance arrangements, or should amounts be offset against related ceded liabilities?

Si concorda con le conclusioni dello SC.

Sub-issue 10D: How should a ceding insurer report revenue and expenses from reinsurance arrangements?

Si concorda con le raccomandazioni dello SC.

Sub-issue 10E: When if ever, should a reinsurance arrangement be treated as an extinguishment of liabilities?

In Italia, l'assicuratore ha un obbligo legale nei confronti degli assicurati; di conseguenza un accordo di riassicurazione non può mai essere considerato come una estinzione delle passività.

E' perciò di cruciale importanza che i principi contabili tengano conto di questo obbligo legale.

Basic issue 11: What issues are raised by use of fair value in the measurement of insurance obligations?

Sub-issue 11A: Are insurance contracts financial instruments?

Si ritiene che i contratti di assicurazione siano innanzitutto contratti di servizio che includono una componente finanziaria (si veda il Sub-issue 1B).

Sub-issue 11B: Should insurance contracts be included in a fair value standard?

Oltre a quanto detto nei commenti generali con riferimento alla *fair value valuation* si sottolinea che la completa contabilizzazione al *fair value* per gli attivi finanziari solleva alcune questioni con riferimento all'operazione assicurativa. In particolare, nella gestione assicurativa gli attivi derivano dai premi che statisticamente rappresentano le

passività e perciò seguono la durata del rischio del contratto; di conseguenza bisognerebbe prima focalizzarsi sulla valutazione delle passività e poi passare alle attività (e non il contrario).

Inoltre, le partecipazioni nei contratti di assicurazione vita sono calcolate, per contratto, sulla base dei guadagni finanziari realizzati ed è impossibile modificare i contratti esistenti.

Infine, sono di importanza cruciale linee guida per la valutazione degli attivi quando i mercati non sono sufficientemente liquidi e attivi.